MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: "Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.". All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.".

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-6-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it